



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Causa VG [REDACTED] - Ordinanza del 14 luglio 2026

§ 1. Fatto e svolgimento del procedimento	1
§ 2. Le questioni oggetto d'esame.....	8
§ 3. La giurisdizione della Corte.....	9
§ 4. La nomina del Guardiano	14
§ 5. Dispositivo	24

§ 1. Fatto e svolgimento del procedimento

Il presente procedimento è stato introdotto con ricorso del [REDACTED] (di seguito "Ricorso") depositato dalla società [REDACTED], in qualità di trustee (di seguito, [REDACTED], n.q. di trustee, "Trustee" o "Ricorrente") del trust, governato dalla Trusts (Jersey) Law 1984 (di seguito "Legge di Jersey"), denominato [REDACTED] (di seguito, "Trust"), istituito con atto del [REDACTED] (di seguito, "Atto Istitutivo") dal disponente, fu Prof. [REDACTED] (di seguito, "Disponente") e con unica beneficiaria la moglie, Signora [REDACTED] tale nominata ai sensi dell'art. 5 del regolamento di Trust, in virtù di testamento del Disponente (di seguito "Beneficiaria").

Il fondo in trust è costituito da un complesso immobiliare sito in Roma, trasferito e vincolato in trust dal Disponente e già gravato da ipoteca iscritta a garanzia del mutuo contratto da costui per il relativo acquisto.

In ossequio alle istruzioni vincolanti ex art. 45, lett. c, punto ii, dell'Atto Istitutivo, impartite dall'allora guardiano del Trust, Avv. [REDACTED] al Trustee e conformi alla Lettera desideri del [REDACTED] redatta dal Disponente (v. doc. n. 6 allegato al Ricorso), il Trustee concedeva in comodato gratuito



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

detto compendio immobiliare alla società [REDACTED] di cui la Beneficiaria era socia unica e amministratrice unica, fino al [REDACTED], poi, in locazione, a decorrere da tale data.

Come è dato leggere nel decreto emesso da questa Corte il [REDACTED] di seguito “Decreto di Nomina” - v. doc. n. 3 allegato al Ricorso), con atto pubblico del [REDACTED] ai rogiti del notaio [REDACTED] di Rieti, Repertorio n. 6200 – Raccolta n. 4931, la Beneficiaria revocava il guardiano in carica [REDACTED] affermando fosse “*venuto meno il rapporto di fiducia*” tra di loro e che si rendesse “*necessario provvedere, senza indugio, alla sostituzione del “Guardiano” stesso*”.

Con il medesimo atto, la Beneficiaria affermava di auspicare che fosse nominato, quale successore nell'ufficio, il Dott. [REDACTED]. Dichiarava, altresì, che l'atto di revoca sarebbe stato notificato al Presidente del Consiglio Notarile di Roma, in quanto titolare del potere di nomina ai sensi dell'art. 44, lett. b, dell'Atto Istitutivo (v. pag. 7 del Decreto di Nomina).

Nella narrativa del Decreto di Nomina, si legge che il Presidente del Consiglio Notarile di Roma, [REDACTED] comunicava al Notaio [REDACTED] quale aveva provveduto alla notifica del suddetto atto di revoca, il proprio rifiuto di procedere alla nuova nomina (v. pag. 7).

Alla luce di tali vicende, il Trustee introduceva un procedimento di volontaria giurisdizione, chiedendo a questa Corte di nominare quale guardiano del Trust il citato [REDACTED]. La Corte, verificata l'idoneità del candidato alla nomina, con decreto, accoglieva l'istanza del Trustee.

A decorrere dal [REDACTED] si rendeva inadempiente nei confronti del Trustee, non pagando i canoni di locazione. La società conduttrice dichiarava, dunque, di voler anticipatamente risolvere il contratto di locazione e, il [REDACTED] riconsegnava il compendio immobiliare.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Trustee dava atto che, nelle more della riconsegna, era stato evocato nel giudizio promosso in Italia dai Sigg.ri [REDACTED] nella loro qualità di legittimari del Disponente, nei confronti della Beneficiaria. Gli attori deducevano la lesione delle rispettive quote di legittima e contestavano, altresì, la stessa validità del Trust.

Con atto del [REDACTED] la Banca finanziatrice del mutuo erogato al Disponente per l'acquisto del compendio immobiliare notificava precetto per il debito residuo al Trustee e agli eredi del Disponente.

Persistendo il mancato rimborso del mutuo, con atto notificato al Trustee il [REDACTED] in ragione dell'ipoteca iscritta sul compendio conferito nel citato Trust, l'istituto di credito mutuante pignorava il complesso immobiliare.

Intanto, la Beneficiaria, con atto pubblico ai rogiti del Dottor [REDACTED] Notaio in Roma del [REDACTED] (rep. 15213 – racc. 10205), designava quale nuovo guardiano l'Avv. [REDACTED] (v. doc. 14 allegato al Ricorso).

Il Trustee rilevava da subito la irregolarità di tale nomina, in contrasto con la sopracitata disciplina di cui all'art. 44 dell'Atto Istitutivo, e comunicava il rendiconto del Trust direttamente alla Beneficiaria e non anche all'Avv. [REDACTED] nella pretesa qualità di guardiano.

Con Ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Roma il [REDACTED] la Beneficiaria proponeva le domande tendenti a ottenere:

- a. un ordine di trasferimento immediato del fondo in trust in favore della Beneficiaria e degli eredi [REDACTED] affinché gli stessi potessero procedere alla vendita a terzi e al soddisfacimento del creditore ipotecario;



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

b. la sostituzione in via cautelare ed urgente della [REDACTED] con l'Avv. [REDACTED] nell'ufficio di trustee del Trust.

Entrambe le domande venivano rigettate con ordinanza del [REDACTED] del Tribunale di Roma, non avendo ravvisato il decidente i profili di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* lamentati dalla Beneficiaria in relazione alla da lei ipotizzata illiceità e pericolosità della condotta del Trustee nel corso dell'ultimo anno (v. doc. 36 della produzione del Ricorrente).

Con il Ricorso, il Trustee chiedeva dunque a questa Corte:

“1. accertare e dichiarare, per le ragioni in parte motiva, la piena correttezza dell'operato del Trustee, pronunciando, anche ai sensi dell'art. 53, comma 4 della Legge 1 marzo 2010 n. 42 s.m.i., un provvedimento di ratifica degli atti compiuti dal Trustee, in relazione a:

a. all'impiego del Reddito maturato dal Fondo in Trust (e conseguente mancato pagamento del mutuo);

b. alla contrattualizzazione della Società [REDACTED] per la vigilanza dell'immobile;

2. Accertata la nullità, invalidità e comunque inefficacia della nomina del Guardiano [REDACTED] attesa l'inopponibilità al Trustee ai sensi dell'art 18 atto istitutivo, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 53, comma II, lett. c) Legge 1 marzo 2010 n. 42 s.m.i. nominare un Guardiano indipendente del Trust [REDACTED]

3. Autorizzare il Trustee a procedere all'alienazione del bene immobile, al miglior prezzo di vendita ottenibile sul mercato tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto sopra evidenziate, con conseguente esonero del Trustee da qualsivoglia responsabilità o comunque emettere i provvedimenti ritenuti più opportuni.

4. Adottare ogni ulteriore disposizione ritenuta utile e necessaria o anche solo opportuna da codesta Ill.ma Corte per la migliore tutela del Trust [REDACTED] e dei soggetti coinvolti, ivi compreso - se del caso - impartire



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

istruzioni al Trustee circa future modalità di gestione del fondo in trust ovvero riservarsi di emanare successivi provvedimenti all'esito della vendita autorizzata.

5. In ogni caso, di porre a carico del Fondo in Trust tutti gli onorari e le spese del presente Procedimento”.

A seguito della prima udienza del procedimento, celebratasi il [REDACTED] con decreto del [REDACTED] la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della domanda soprariportata al punto n. 1, per le ragioni meglio esposte nel provvedimento medesimo, a cui si rinvia, e di seguito brevemente riepilogate:

- a. quanto alla richiesta di accertamento della *“piena correttezza dell’operato del Trustee”*, la Corte affermava la carenza di poteri di accertamento nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, dal momento che essi competono all’Autorità Giudiziaria solo nell’ambito dei procedimenti contenziosi;
- b. relativamente alla domanda tendente all’ottenimento di *“un provvedimento di ratifica degli atti compiuti dal Trustee”*, la Corte dichiarava la mancanza dei presupposti di legge per la pronuncia in esame; in particolare, da un lato, la mancanza di un atto posto in essere dal trustee che esorbiti i poteri a lui conferiti, secondo la lettura data all’art. 53, co. 4°, della Legge 1° marzo 2010 n. 42 (qui di seguito Legge Sammarinese), e, dall’altro lato, la mancanza del presupposto della *“breach of trust”*, richiesto dall’art. 45, comma 1°, della Legge di Jersey.

Con la comparsa del [REDACTED] (di seguito “Comparsa di Precisazione”), il Ricorrente precisava quanto esposto al punto n. 3 delle domande soprariportate nei seguenti termini:

“3. Atteso lo stato di incertezza nel quale il Trustee si trova allo stato ad operare considerata l’assenza di un Guardiano legittimamente nominato ed il decesso del Disponente, autorizzare il Trustee, anche ai sensi dell’art. 53, comma 5 della Legge 1 marzo 2010 n. 42 s.m.i., ad alienare direttamente il



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

cespite immobiliare di Via [REDACTED] onferito nel fondo in trust, al miglior prezzo di vendita ottenibile sul mercato tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto meglio evidenziate nel ricorso del [REDACTED] anche impartendo al Trustee precise direttive.

*[**] Per l'effetto, autorizzare il Trustee ad utilizzare il Capitale del Fondo in Trust, anche ai sensi dell'art. 53, comma 4 della Legge 1 marzo 2010 n. 42 s.m.i., tenuto conto, tra gli altri, degli obblighi di buona fede e correttezza nonché di preservazione del valore del fondo in Trust e di tutela dell'integrità e del possesso dei beni in Trust, per il pagamento del debito residuo derivante dal mutuo ipotecario indicato in narrativa e per il pagamento del corrispettivo previsto nel contratto stipulato con [REDACTED] per la vigilanza del cespite immobiliare presente nel fondo in Trust".*

Con istanza del [REDACTED], a firma dell'Avv. [REDACTED] affermatosi non solo guardiano ma anche rappresentante e difensore della Beneficiaria, senza tuttavia rispettare le norme deontologiche e di rito che impongono la domiciliazione presso un avvocato abilitato nella Repubblica iscritto al Foro sammarinese - ha formulato le seguenti domande:

- "1. sostituire con immediatezza l'attuale trustee [REDACTED] nominando al suo posto l'Avv. [REDACTED]*
- 2. dare indicazioni al trustee in ordine alla gestione della grave situazione nella quale versa il Trust [REDACTED]*
- 3. ratificare la eventuale nomina di un guardiano di fiducia della Beneficiaria, che quest'ultima si riserva di indicare a codesta Corte, a seguito dell'esito di questo procedimento, considerato comunque che il Trust [REDACTED] non prevede l'obbligo della nomina di un guardiano;*
- 4. porre a carico del trustee [REDACTED]*
[REDACTED] tutti gli onorari e le spese del presente procedimento".



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

In considerazione dell'urgenza rappresentata congiuntamente dal Trustee e dalla Beneficiaria nel corso della prima udienza, con ordinanza del [REDACTED] la Corte ha provveduto anticipatamente e separatamente in merito alle sole domande formulate dal Ricorrente con la Comparsa di Precisazione.

Siffatte domande erano dichiarate inammissibili, in quanto la Corte non è investita dei poteri autorizzativi di cui all'art. 53, comma 5°, della Legge Sammarinese, invocati dal Ricorrente. Non era dato rilevare, infatti, con riguardo alle attività prospettate, quello "stato di incertezza" che costituisce il presupposto per l'esercizio di tali poteri, trattandosi, a ben vedere, di attività che l'Atto Istitutivo imponeva al Trustee come doverose e che, pertanto, non risultavano rimesse alla sua discrezionalità.

Nel corso dell'udienza del [REDACTED] emergeva quanto segue:

"L'avv. [REDACTED] la Beneficiaria ed il Trustee dichiarano l'esistenza di trattative per la risoluzione di diversi problemi legati all'amministrazione del Trust e alla vendita dei beni dando atto di una progressiva convergenza delle loro posizioni, per questo motivo l'avv. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] dichiarano di soprassedere su questioni riguardanti la sostituzione immediata del Trustee e le indicazioni in ordine alla gestione della situazione in cui versa il Trust di cui ai punti 1 e 2 dell'istanza del [REDACTED]" (v. verbale di udienza).

Sempre nel corso della stessa udienza i presenti si confrontavano sul tema della nomina di un nuovo soggetto all'ufficio di guardiano. A riguardo si legge nel verbale di udienza:

"L'avv. [REDACTED] insiste sulla domanda di rettificare la propria nomina essendo un'espressione di chiara fiducia da parte della beneficiaria come risultante dall'atto di nomina stesso, rimettendo comunque alla Corte ogni decisione più opportuna con riferimento alla nomina di un Guardiano indipendente. L'avv. [REDACTED] insiste



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

nella richiesta di nominare un guardiano indipendente del trust [REDACTED] per le motivazioni già espresse nel ricorso”.

§ 2. Le questioni oggetto d'esame

Nel corso del procedimento le domande formulate dal Trustee con il Ricorso, come rettificate con la Comparsa di Precisazione, sono state in parte progressivamente definite con separati provvedimenti.

Con riguardo alle domande formulate dall'Avv. [REDACTED] con l'atto del [REDACTED] depositato in data [REDACTED] si rileva preliminarmente che le stesse sono inammissibili, in quanto irritualmente proposte, data la assenza della domiciliazione del difensore presso un avvocato abilitato al patrocinio nella Repubblica di San Marino.

Si osserva, ad ogni buon conto, che la domanda volta ad ottenere la sostituzione della [REDACTED] nell'ufficio di Trustee (v. punto n. 1 dell'atto a firma dell' [REDACTED] nonché quella diretta a sollecitare indicazioni della Corte al Trustee in ordine alla gestione del Trust, sono state espressamente rinunciate dalla Beneficiaria e dall'Avv. [REDACTED] nel corso dell'udienza del [REDACTED]. Le ulteriori domande sarebbero state, invece, comunque assorbite dalla presente pronuncia, in quanto la decisione sulle questioni sollevate dal Ricorrente ne esaurirebbe integralmente i presupposti per la trattazione.

Il presente procedimento è, dunque, oggi rimasto circoscritto alla questione concernente la validità della nomina dell'Avv. [REDACTED] quale guardiano del Trust e all'eventuale nomina di un nuovo guardiano da parte della Corte.

Il Ricorso impone la trattazione delle seguenti questioni:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- a) La sussistenza della giurisdizione della Corte e dei poteri di controllo e supervisione della stessa in relazione al Trust;
- b) la verifica dei presupposti per la nomina del guardiano del Trust;

Alla luce di ciò, la Corte rende la propria decisione per mezzo di ordinanza.

§ 3. La giurisdizione della Corte

Come esposto in narrativa, questa Corte, nell'ambito della propria volontaria giurisdizione, ha già avuto modo di pronunciarsi su un ricorso attinente al Trust e, in particolare, alla nomina di un soggetto nell'ufficio di guardiano (V. documento n. 3 allegato al Ricorso, pag. 7).

Si conferma, anche in questa sede, la giurisdizione della Corte, sulla base di quanto enunciato all'art. 13 lettera b) dell'Atto Istitutivo, secondo cui: *“Ogni richiesta, mirante alla nomina di un Trustee od alla emanazione di direttive al Trustee o di provvedimenti attinenti il Trust – esclusi quelli di cui alla lettera a) [attinente alla giurisdizione contenziosa - nota di chi scrive] – che, la legge regolatrice del Trust permetterebbe di rivolgere al giudice è esclusivamente proposta presso la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari istituita dalla Repubblica di San Marino con la Legge Costituzionale n. 1 del 26.01.2012”*.

Invero, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, della Legge Sammarinese *“la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria può essere derogata a favore di un giudice straniero se la deroga è prevista dall'atto istitutivo del trust o se è pattuita per iscritto”*. Su questa base, la Corte ha stabilito che i privati possano sia derogare la giurisdizione sammarinese sia anche prorogarla, attribuendo a questa Autorità Giudiziaria il potere di controllo e supervisione su trust regolati dal diritto straniero nell'ambito di procedimenti di volontaria giurisdizione (Corte per il Trust Decreto 25 luglio 2024, Giudice A. Vicari; Ordinanza 27 novembre 2018, A.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Gambaro; Ordinanza 24 febbraio 2020, Giudice A. Gambaro). Tutto ciò, peraltro, non solo quando sia stato il disponente ad inserire la clausola nell'atto istitutivo ma anche quanto lo abbia fatto un altro soggetto, nel legittimo esercizio del potere di modifica del regolamento di trust (Corte per il Trust Ordinanza 27 novembre 2018, Giudice A. Gambaro).

Sussiste, dunque, la giurisdizione di questa Corte nel presente procedimento.

Accertata la sussistenza della giurisdizione di questa Corte, occorre ora determinare in ordinamento debba essere ricercato il fondamento normativo dell'esercizio dei poteri giurisdizionali invocati dal Ricorrente, nonché la loro effettiva ampiezza in relazione alla domanda proposta.

Tale questione è già stata affrontata e risolta da alcune corti straniere ma in modo contrastato.

In presenza di trust retti dalla Legge di Jersey, i tribunali italiani hanno occasionalmente ritenuto che i poteri giurisdizionali di controllo e supervisione sarebbero attribuiti al giudice direttamente da tale legge regolatrice del trust, in ragione del semplice vigore della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento (qui di seguito "Convenzione"). Il Tribunale di Ancona, Sez. I civ., 29 gennaio 2018, n. 414, ha, ad esempio, ritenuto di poter esercitare direttamente i poteri di controllo e supervisione concessi alla "Court" dall'art. 51 della Legge di Jersey.

In modo analogo, il Tribunale di Venezia ha stabilito che *"il procedimento, volto alla nomina di un nuovo Trustee del Trust in sostituzione di quello revocato, concerne questioni interne al trust, di natura gestoria. Non venendo in rilievo diritti soggettivi, ma un'attività amministrativa di interessi privati, si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione. Orbene, tradizionalmente nel nostro ordinamento si considerano i procedimenti di volontaria giurisdizione un numerus clausus tipizzato. Nel caso di specie, occorre considerare che i rapporti interni al trust sono assoggettati ad una legge straniera, mentre non sono applicabili istituti del diritto italiano. Si tratta allora di verificare come*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

sia conciliabile il postulato del numero chiuso dei procedimenti di volontaria giurisdizione con un ordinamento giuridico “non trust” qual è quello italiano, che determina l’applicazione di una legge straniera. Al riguardo occorre rammentare che, sotto l’aspetto processuale, trova applicazione la lex fori, in particolare la disciplina di cui agli artt. 737 e ss cpc, mentre al rapporto sostanziale si applica la lex causae. L’art. 8 della Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata dall’Italia con legge n. 364 del 1989, riserva alla legge regolatrice scelta dal disponente la disciplina della validità, dell’interpretazione e dell’amministrazione del trust. Orbene, l’art. 51, comma 1 della Legge di Jersey (Trust Jersey Law 1984 as amended 2006), individuata quale legge regolatrice del Trust dall’art. 32 dell’atto istitutivo e l’art. 19 u.c. dell’Atto istitutivo del Trust, prevedono il ricorso al giudice per la nomina del Trustee. L’esigenza di tipizzazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione è allora rispettata tramite l’applicazione della legge straniera, che prevede specificamente quel tipo di rimedio, ossia la nomina giudiziaria del Trustee. In conclusione, la tipicità dei procedimenti di volontaria giurisdizione impone che essi siano specificamente previsti da una legge, che può essere anche straniera” (Tribunale di Venezia, 2 aprile 2024).

Tale decisione prende le mosse dal limite imposto dal principio di tipicità dei procedimenti di volontaria giurisdizione vigente nell’ordinamento italiano, nel quale non è previsto uno specifico procedimento per l’esercizio della giurisdizione di controllo e supervisione sui trust (limite che, per contro, l’ordinamento sammarinese supera mediante l’art. 53 della Legge Sammarinese). Da tale premessa, tuttavia, il Tribunale perviene ad una conclusione che questa Corte non ritiene condivisibile, individuando il fondamento dei poteri giurisdizionali di controllo e supervisione nella legge sostanziale straniera regolatrice del trust.

Secondo il consolidato magistero di questa Corte, la Legge di Jersey attribuisce siffatti poteri testualmente alla “Court”. Tale termine non è generico. Infatti, ai sensi dell’art. 1(1) della legge in



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

questione, ogni riferimento a “*Court*” contenuto nel testo legislativo deve essere inteso come riferito esclusivamente alla “*Inferior Number of the Royal Court*” e non ad un qualsiasi altro giudice.

Inoltre, occorre ricordare che quello di controllo e supervisione è un potere che, a prescindere dal fatto che sia materialmente attribuito attraverso leggi che per gran parte disciplinano aspetti sostanziali del diritto dei trust, rimane ontologicamente giurisdizionale e la cui disciplina ha natura pubblicistica.

La Legge di Jersey, infatti, contiene norme di diversa natura: sia privatistica che pubblicistica. Vi sono norme di diritto privato che regolano il rapporto di trust ma anche norme di diritto internazionale privato (artt. 3, 4, 5 e 9), accanto a vere e proprie norme di procedura civile (art. 60) e a norme di natura amministrativa sui poteri di controllo e supervisione della Royal Court, come quelle contenute nella parte II (artt. 44-47). Queste ultime trovano applicazione, per espressa disposizione dell’art. 6, solo quando il trust è retto dal diritto di Jersey, mentre quelle aventi una portata generale sono contenute nella parte III e, in ragione dell’art. 50, sono applicabili a prescindere dal fatto che il trust sia regolato dalla Legge di Jersey (art. 50, “*This Part of this Law shall apply to a Jersey trust and, to the extent that the context admits, shall apply to a foreign trust*”).

Non tutte queste norme rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, che è, infatti, limitato alla scelta della legge sostanziale che regola il rapporto di trust e al riconoscimento dei trust negli Stati ratificanti.

La Convenzione opera un rinvio alla legge regolatrice del rapporto privatistico, non anche alle disposizioni pubblicistiche sull’articolazione della giurisdizione e sui poteri del giudice, anche se formalmente inserite nello stesso atto normativo straniero.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Dunque, il giudice di un Paese che abbia ratificato la Convenzione non può ritenersi investito dei poteri di controllo e supervisione disciplinati dalla legge estera regolatrice del trust, come individuata in base alla Convenzione (Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari, Decreto 25 luglio 2024, Giudice A. Vicari e Ordinanza 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari).

Il giudice sammarinese, pertanto, esercita esclusivamente i poteri che il diritto sammarinese gli conferisce, ai sensi dell'art. 53 della Legge Sammarinese. Tuttavia, nel caso di trust retti dal diritto estero, i presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio di tali poteri devono essere verificati caso per caso alla luce delle norme di diritto sostanziale previste dalla legge regolatrice del trust.

Questa interpretazione della Convenzione risulta condivisa dalla High Court inglese.

In *Cv C & Ors* [2015] EWHC 2699 (Ch), la Corte inglese ha infatti stabilito che la Convenzione non conferisce ai giudici inglesi i poteri di controllo e supervisione che la legge regolatrice straniera attribuisce espressamente alle sole proprie corti.

L'High Court ha, poi, stabilito che il giudice inglese, ove avente giurisdizione, può esercitare i poteri di controllo e supervisione che il proprio ordinamento gli attribuisce sia con riferimento ai trust retti dal diritto inglese sia ai trust retti dal diritto straniero; facendo ricorso, in quest'ultimo caso, alle disposizioni della legge regolatrice del trust, al solo fine di valutare l'esistenza dei presupposti di diritto sostanziale necessari per l'emanazione del provvedimento che richiesto.

In questo caso, la High Court inglese ha esercitato i poteri di controllo e supervisione previsti dal diritto inglese, ma alla luce dei presupposti di fatto e di diritto che, ai sensi della diversa legge regolatrice del trust, consentono al giudice di esercitare i medesimi poteri.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Alla luce di quanto esposto, questa Corte eserciterà i poteri di controllo e supervisione del trust previsti dall'art. 53 della Legge sul Trust, sulla base dei presupposti individuati dalla Legge di Jersey.

§ 4. La nomina del Guardiano

Con decreto del [REDACTED], emesso da questa Corte (v. doc. n. 3 allegato al Ricorso), il Dott. [REDACTED] è stato nominato guardiano del Trust, avendo la Corte ritenuto la sua idoneità allo svolgimento dell'ufficio.

Poco più di un anno dopo, la Beneficiaria, con comunicazione del [REDACTED] revocava il Dottor [REDACTED] dall'ufficio e, con successivo atto pubblico rogato dal Notaio [REDACTED] di Roma in data [REDACTED] (di seguito "Atto di Nomina"), designava quale nuovo guardiano l'Avv. [REDACTED].

Con l'atto introduttivo del presente procedimento, il Ricorrente formulava la seguente domanda:

"Accertata la nullità, invalidità e comunque inefficacia della nomina del Guardiano avv. [REDACTED] attesa l'inopponibilità al Trustee ai sensi dell'art. 18 atto istitutivo, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 53, comma II, lett. c) Legge 1 marzo 2010 n. 42 s.m.i. nominare un Guardiano indipendente del Trust [REDACTED]"

A riguardo, occorre sottolineare che la giurisdizione volontaria non attribuisce alla Corte il potere di pronunciarsi, con efficacia di giudicato, sulla validità o invalidità degli atti sottoposti al suo esame, trattandosi di accertamento riservato alla sede contenziosa. Ciò nondimeno, quando la soluzione della questione devoluta presupponga la verifica della validità di un atto, il relativo scrutinio non solo è consentito, ma costituisce un indefettibile antecedente logico-giuridico della decisione, sebbene la parte della pronuncia giudiziale che eventualmente rilevi l'invalidità dell'atto non abbia natura dichiarativa.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Costituisce, infatti, *ius receptum* il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “*i provvedimenti emessi nelle cause di volontaria giurisdizione, attraverso cui sono esercitati i poteri di supervisione e controllo, non sono idonei a integrare pronunce di accertamento di eventuali cause di invalidità dei negozi che formano oggetto di esame, né sono suscettibili di formare il giudicato.*”

Siffatte pronunce sono, invece, prerogativa della giurisdizione contenziosa e devono rivestire la forma di sentenza. Ciò, tuttavia, non inibisce lo svolgimento, anche nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, del doveroso scrutinio di validità sui negozi dedotti in giudizio, costituendo esso naturale presupposto per verificare temi quali la giurisdizione della Corte, la legittimazione ad agire e il merito stesso della causa” (Ordinanza dell'11 marzo 2025, Giudice A. Vicari, pag. 17; v. Ordinanza 26 settembre 2024, Giudice A. Vicari, pag. 19; Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari, pag. 16; Ordinanza del 22 marzo 2023, Giudice A. Vicari, pagg. 21 e 22).

Nel caso di specie, lo scrutinio circa la validità dell'Atto di Nomina, pur non potendo sfociare in una pronuncia dichiarativa, costituisce un presupposto logico-giuridico indispensabile della decisione richiesta. Infatti, ove la nomina dell'Avv. [REDACTED] dovesse ritenersi efficace, l'ufficio di guardiano risulterebbe già validamente ricoperto.

Diversamente, ove tale atto non fosse idoneo a produrre effetti, l'ufficio dovrebbe ritenersi vacante, con la conseguenza che il provvedimento richiesto alla Corte non avrebbe effetto di sostituire, bensì semplicemente di nominare un guardiano. Ne consegue che la verifica della validità dell'Atto di Nomina costituisce un passaggio necessario.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2°, della Legge Sammarinese “*il trustee, un beneficiario, il guardiano e qualsiasi interessato possono rivolgere istanza al giudice per ottenere un provvedimento in ordine: [...] b) alla sostituzione*”



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

del trustee o del guardiano che ha commesso una violazione della legge o dell'atto istitutivo o per ragioni di opportunità [...] c) alla nomina [...] di un nuovo o ulteriore guardiano”.

Alla luce di tale disposizione, la Corte è titolare del potere di nomina di un nuovo guardiano, del potere di nomina di un ulteriore guardiano rispetto a quelli già nominati, nonché del potere di sostituire un guardiano in carica, anche per sole ragioni di opportunità.

Ora, andando all'esame dell'Atto di Nomina, se l'art. 44 dell'Atto Istitutivo effettivamente attribuisce alla Beneficiaria il potere di revoca del Guardiano - sicché la comunicazione del [REDACTED] [REDACTED] sostituisce esercizio di una facoltà ad essa espressamente riconosciuta – nessuna disposizione dell'Atto Istitutivo o della Legge di Jersey conferisce invece alla Beneficiaria il potere di nominare il nuovo guardiano o di provvedere unilateralmente alla sostituzione del precedente.

Invero, ai sensi dell'art. 44, lettera b, dell'Atto Istitutivo *“alla nomina del Guardiano provvede: i) il Disponente; ii) mancato costui il Presidente del Consiglio Notarile di Roma scegliendo preferibilmente tra persone vicine alla famiglia”.*

Ne consegue che la Beneficiaria ha validamente esercitato il potere di revoca del Dott. [REDACTED] [REDACTED] attribuitole dall'art. 44 dell'Atto Istitutivo. Per contro, la successiva nomina dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] quale Guardiano del Trust non può considerarsi valida ed efficace, essendo stata adottata da un soggetto privo del relativo potere di nomina.

Come è dato rilevare da verbale di udienza del [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] chiedeva alla Corte di ratificare la propria nomina, dal momento che l'Atto di Nomina sarebbe stato espressione di *“chiara fiducia da parte della beneficiaria”.*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Tale ratifica - che si risolverebbe semmai in una nomina *ex novo* del medesimo Avv. [REDACTED] incontrava l'opposizione del Ricorrente, il quale deduceva la sussistenza di un conflitto di interessi in capo al candidato. Secondo il Trustee, infatti, l'Avv. [REDACTED] in quanto legale di fiducia della Beneficiaria, difetterebbe delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità richieste per l'esercizio dell'ufficio.

Il Ricorrente evidenziava che il medesimo professionista aveva assistito la società [REDACTED] partecipata e amministrata unicamente dalla Beneficiaria, nella risoluzione anticipata del contratto di locazione relativo al compendio immobiliare conferito in trust, con conseguente cessazione dell'unica fonte di reddito proveniente dal fondo, nonché risultava coinvolto, quale consulente e difensore della Beneficiaria, in ulteriori vicende concernenti il Trust.

Occorre, tuttavia, osservare che, nel caso di specie, il requisito della terzietà e imparzialità del guardiano rispetto alla Beneficiaria non assume il medesimo rilievo che potrebbe assumere in un trust caratterizzato dalla presenza di una pluralità di beneficiari, attuali o futuri, portatori di interessi potenzialmente divergenti.

Nel Trust, infatti, la signora [REDACTED] è l'unico soggetto titolare di una posizione beneficiaria. Pertanto, non è configurabile alcun conflitto tra differenti posizioni beneficiarie che richieda la presenza di un Guardiano equidistante rispetto a una pluralità di interessi.

Né tale situazione è suscettibile di mutare in futuro. Ai sensi dell'art. 5 dell'Atto Istitutivo, il potere di designare i beneficiari spettava esclusivamente al Disponente, il quale lo ha esercitato mediante disposizione testamentaria. Essendo il Disponente deceduto, tale potere si è definitivamente consumato e non potranno venire ad esistenza ulteriori beneficiari del Trust.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Ne consegue che la funzione del Guardiano non può essere, nel caso di specie, quella di farsi mediatore e portavoce di contrapposti interessi beneficiari, bensì è quella di contraddittore del Trustee nelle scelte più rilevanti, nonché quella di vigilare sulla corretta amministrazione del Trust e sull'osservanza dell'Atto Istitutivo da parte del Trustee, mantenendo quale riferimento l'interesse della sola Beneficiaria a cui spetta l'intero fondo in trust (cfr. art. 43, comma 3°, Legge di Jersey).

Ne sono esempio le seguenti funzioni enumerate dall'Atto Istitutivo:

- Art. 17, lett. b: il guardiano può prestare il consenso autorizzando un soggetto titolare di un potere fiduciario ad agire in conflitto di interessi;
- Art. 23, lett. c, iii: il guardiano può chiedere al giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel fondo in Trust;
- Art. 27, lett. b: il guardiano, con il suo consenso, autorizza il trustee ad impiegare somme di denaro qualificate come reddito per adempiere una obbligazione o a esercitare un potere gravante sul capitale e viceversa.
- Art. 28, lett. d, il guardiano, con il suo consenso, autorizza il trustee a porre in essere contratti di mutuo o concedere garanzie reali.
- Art. 29, lett. a, ii, il guardiano, con il suo consenso, autorizza il trustee a impiegare il capitale in Trust in favore del Beneficiario Attuale, al ricorrere di determinate circostanze.
- Art. 31, il guardiano sceglie, di concerto con il trustee, il soggetto a cui conferire mandato di gestione patrimoniale relativamente agli investimenti finanziari del fondo in Trust e collabora nella definizione delle indicazioni da trasmettere a quest'ultimo;



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- Art. 42, il guardiano riceve annualmente dal trustee l'inventario del fondo in Trust ed il rendiconto;
- Art. 45, lett. c, il guardiano può manifestare al trustee la propria opinione su qualsiasi fatto relativo al Trust, anche se non ne sia richiesto;
- Art. 47, il guardiano, con il suo consenso, autorizza il trustee a modificare il regolamento del Trust nell'interesse generale del Trust.

Quanto alla verifica di eventuali temi rilevanti, ai fini della trattazione della istanza in esame, deducibili dal diritto sostanziale applicabile alla fattispecie, si osservi che la Legge di Jersey, a differenza della Legge Sammarinese, non contempla la figura del guardiano nei trust per beneficiari, limitandosi a disciplinare la sola figura dell'*enforcer*, nell'ambito dei trust di scopo *non-charitable*. Il ruolo, i poteri e gli obblighi del guardiano sono definiti, nel diritto di Jersey, esclusivamente da precedenti giurisprudenziali, peraltro piuttosto recenti, dal momento che la larga diffusione della figura in parola è avvenuta soltanto negli ultimi decenni.

Secondo la Royal Court, l'attività del guardiano nei trust di famiglia non si limita alla funzione di controllo dell'attività del trustee (c.d. "*watchdog*"). Il guardiano, nell'esercizio dei suoi poteri, deve compiere valutazioni complete sulla ragionevolezza ed opportunità delle azioni proposte dal trustee, non limitandosi alla verifica della conformità di queste alla legge. Pur senza usurpare i poteri del trustee, il guardiano è nominato per concretizzare la volontà del disponente manifestata nell'atto istitutivo e attualizzarla, nel tempo, a fronte delle evoluzioni degli interessi e delle esigenze dei beneficiari. Trustee e guardiano dovrebbero, pertanto, lavorare insieme nell'interesse dei beneficiari, confrontandosi in



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

modo costruttivo sulle rispettive posizioni e rimanendo aperti a prendere in considerazione i reciproci punti di vista (In the matter of The Piedmont Trust and the Riviera Trust [2021] JRC 248, §§ 93-116).

Il guardiano è, così, naturalmente chiamato ad assicurare che le dinamiche familiari, i desideri del disponente, le aspettative ed i profili personali dei beneficiari, oltre che gli eventi che sopravvengono nelle loro vite, siano tenuti in adeguata considerazione dal trustee nell'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti (In the matter of The Piedmont Trust and the Riviera Trust [2021] JRC 248, § 117); tanto che tra trustee e guardiano vi deve essere un confronto franco e un contraddittorio pieno in merito alle azioni che il trustee deve intraprendere (cfr. In the matter of Representation of B and C [2022] JRC 086, § 131).

Anche il Privy Council ha condiviso siffatta lettura delle funzioni del guardiano (A and others v C and others [2026] UKPC 11).

In quest'ottica, la circostanza che il Guardiano sia professionista di fiducia dell'unica beneficiaria del Trust non è, di per sé, incompatibile con l'esercizio delle funzioni proprie dell'ufficio.

Anzi, la giurisprudenza di Jersey ha espressamente ammesso che il guardiano, gravato da obblighi fiduciari, possa essere addirittura lo stesso beneficiario (In Representation of Jasmine Trustees Limited [2015] JRC 196; In Alhamrani v Russa Management [2005] JLR 236).

Del resto, nel caso di specie, lo stesso Disponente, all'art. 44, lett. b), punto ii), dell'Atto Istitutivo, ha previsto che, ove la nomina fosse effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma, essa dovesse ricadere, preferibilmente, su "*persone vicine alla famiglia*". La clausola dimostra che il Disponente



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

non considerava la vicinanza personale o professionale alla Beneficiaria, sua moglie, di per sé sola, incompatibile con l'ufficio di guardiano.

Come si è detto, l'indipendenza del guardiano è richiesta dalla giurisprudenza della Royal Court solo in caso di pluralità di beneficiari con interessi confliggenti (*In Representation of Jasmine Trustees Limited* [2015] JRC 196).

Nel caso di specie non è, dunque, il rapporto professionale che lega l'avv. [REDACTED] e la Beneficiaria a ostare alla nomina giudiziale di costui all'ufficio di guardiano.

Nel diritto di Jersey, la figura del guardiano non è, come nel diritto sammarinese, una figura delineata del legislatore bensì la sua configurazione è rimessa alle scelte del disponente consacrate nell'atto istitutivo. Ne deriva che ogni problema giuridico legato al guardiano si risolve in una questione di interpretazione dell'atto istitutivo (*A and others v C and others* [2026] UKPC 11).

Tuttavia, a prescindere dalla configurazione particolare dell'ufficio, il guardiano è anzitutto e sempre tenuto a rispettare e far rispettare le disposizioni dell'atto istitutivo (*In the matter of the A Trust* [2012] JRC 169 § 4), tanti che il giudice ha il potere revocare il guardiano la cui condotta si ponga in contrasto con la corretta e regolare amministrazione del trust (*In the Matter of the A Trust* [2012] RC).

È proprio in riferimento alle garanzie di futuro rispetto di detto obbligo fondamentale che si appuntano le cautele di questa Corte a procedere alla nomina dell'Avv. [REDACTED] quale guardiano del Trust.

Invero, l'Avv. [REDACTED] pretendeva di accettare tale carica in base a un atto, l'Atto di Nomina, che in modo esplicito infrangeva le chiare regole esposte nell'Atto Istitutivo disciplinanti le modalità di sostituzione del guardiano.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Ciò che appare significativo è che il medesimo Avv. [REDACTED] parte sottoscrittrice di tale atto, dichiarava espressamente di conoscere le regole del Trust. Il Notaio rogante dava infatti atto di quanto segue:

“il Guardiano Neo-designato dichiara di accettare la carica e le funzioni alle quali è chiamato ed attesta di conoscere l’Atto Istitutivo del Trust ed il relativo Regolamento disciplinante il suo funzionamento”.

La qualifica professionale dell’Avv. [REDACTED] la dichiarazione contenuta nell’atto notarile circa la conoscenza del regolamento del Trust e il suo coinvolgimento quale legale della Beneficiaria nelle vicende concernenti il Trust, conducono la Corte ad avanzare fondati dubbi che l’inosservanza delle regole di nomina possa essere ricondotta a mera disattenzione da parte del medesimo Avv. [REDACTED]. Al contrario, tali elementi conducono ragionevolmente a inferire che la sua condotta rispondesse a una precisa strategia, messa a punto nella piena consapevolezza della sua manifesta contrarietà alle prescrizioni dell’Atto Istitutivo e finalizzata ad introdurre rapidamente nelle dinamiche del Trust un soggetto in grado di esercitare un’immediata pressione sul Trustee a vantaggio degli interessi della Beneficiaria, aggirando i meccanismi di nomina predisposti dal Disponente.

Del resto, come dimostrano i fatti esposti in narrativa, l’Avv. [REDACTED] e la Beneficiaria ben conoscevano il corretto iter di revoca e nomina del guardiano, dal momento che quest’ultima lo ha percorso correttamente nell’ambito della revoca del primo guardiano Avv. [REDACTED] e successiva nomina del Dottor [REDACTED].

In quel frangente, infatti, con atto pubblico del [REDACTED], la Beneficiaria revocava Avv.

[REDACTED] limitandosi a proporre al Presidente del Consiglio Notarile di Roma la nomina del Dott. [REDACTED]

[REDACTED] quale successore nell’ufficio di guardiano.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Dinanzi al rifiuto di procedere alla nomina opposto da quest'ultimo, il Trustee promuoveva un procedimento dinanzi a questa Corte chiedendo la nomina del Dott. [REDACTED]. Accertata l'idoneità del candidato, la Corte accoglieva tale istanza con decreto del [REDACTED].

In ogni caso, qualunque sia stato il profilo soggettivo caratterizzante la condotta dell'Avv. [REDACTED] sia essa frutto di trascuratezza o di volontaria preordinazione, non è dubbio che la stessa si ponga in inconciliabile contrasto con gli obblighi a cui in generale è tenuto il guardiano di un trust, innanzitutto riguardanti la buona fede ed il rispetto della volontà del disponente come consacrata nelle regole dell'atto istitutivo.

L'Avv. [REDACTED] in tal senso, si è dimostrato un soggetto quantomeno incurante degli obblighi correlati alla funzione che pretendeva ricoprire.

È interessante rilevare che la giurisprudenza inglese ha da tempo individuato in capo al trustee uno specifico dovere di verificare la legittimità della propria nomina (*Harvey v Olliver* (1887) L.T. 239). Sebbene tale principio sia stato elaborato con riguardo alla figura del trustee e nell'ambito del diritto inglese, esso appare espressivo di un canone di diligenza di carattere generale, sicché è ragionevole ritenere che un analogo obbligo incomba anche sul soggetto chiamato ad assumere l'ufficio fiduciario di guardiano, almeno in ordinamenti, come quello di Jersey, che procedono dalla stessa tradizione giuridica.

Sulla base di tale eloquente vicenda, si ritiene che l'Avv. [REDACTED] non sia soggetto idoneo a ricoprire l'ufficio di guardiano del Trust.

La Corte ritiene, pertanto, di procedere direttamente alla nomina del Guardiano, individuandolo in un soggetto terzo e dotato delle necessarie competenze tecniche e professionali, avuto riguardo alla peculiare complessità della vicenda e dei rapporti ad essa sottesi.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

La scelta ricade sulla Avvocata [REDACTED] iscritta all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, con studio in San Marino, in Via [REDACTED] ritenuta pienamente idonea ad assicurare il corretto ed equilibrato esercizio delle funzioni di guardiano, nell'interesse della regolare amministrazione del Trust e nel rigoroso rispetto dell'Atto Istitutivo.

La Corte ritiene, altresì, opportuno evidenziare come il guardiano di nuova nomina sia chiamato a svolgere la propria funzione non soltanto quale organo di controllo sull'operato del Trustee, ma anche quale interlocutore qualificato delle parti nell'interesse alla corretta amministrazione del Trust. A tal fine, il Trustee e la Beneficiaria sono invitati a instaurare con il guardiano un rapporto di piena e leale collaborazione, valorizzandone il ruolo anche quale possibile punto di sintesi tra le rispettive posizioni, ogniqualvolta ciò consenta di prevenire o comporre le divergenze insorte, sempre nel rigoroso rispetto dell'Atto Istitutivo, della legge regolatrice e dell'interesse alla corretta amministrazione del Trust.

Si dispone che il compenso del guardiano neominato sia concordato tra quest'ultimo e il Trustee, in misura conforme ai compensi medi di mercato per analoghi incarichi, avuto riguardo alla complessità della fattispecie e alla situazione finanziaria del Trust.

§ 5. Dispositivo

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente della Corte,

NOMINA

ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c, della Legge 1° marzo 2010 n. 42, l'Avvocata [REDACTED] iscritta all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, con studio in San Marino, in Via [REDACTED] all'ufficio di guardiano del Trust; e



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

DISPONE

- a) che le seguenti spese siano poste a carico del fondo in trust:
- (i) il compenso del giudice nella misura pari ad euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) come stabilito con decreto di questa Corte del [REDACTED] così come i diritti di cancelleria pari ad euro 800,00 e l'imposta giudiziale pari ad euro 70,00 già versati al momento della presentazione del Ricorso (docc. 25 e 26 allegati al Ricorso);
 - (ii) le spese legali sostenute dal Trustee relative al presente procedimento che saranno stabilite con separato decreto a seguito del deposito da parte di quest'ultimo nel presente procedimento entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, della nota dell'Avv. [REDACTED] comprensiva degli onorari e delle spese;
- b) che il Trustee comunichi senza ritardo alla Beneficiaria la presente ordinanza;

MANDA

alla Cancelleria di disporre la notifica della presente ordinanza:

- in modalità telematica al Trustee all'indirizzo da costui indicato;
- alla Beneficiaria, Signora [REDACTED] presso l'indirizzo di residenza in [REDACTED]
[REDACTED]
- alla Avvocata [REDACTED], iscritta all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, con studio in San Marino, [REDACTED]

Milano - San Marino, 14 luglio 2026

Il Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti fiduciari



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm